

rio di Torino ricorrono alla Camera perchè le disposizioni della legge 15 novembre 1859, relative alle pensioni, sieno modificate nel senso che gli anni impiegati nei collegi comunali sieno computati per intero, laddove attualmente non sono computati che per la metà del tempo di quello lo sono per i professori dei collegi regii.

La Commissione, benchè creda che i petenti, i quali per lo passato non aveano diritto alla pensione, dovrebbero chiamarsi contenti, perchè la legge dà loro questo diritto, tuttavia, senza entrare nell'esame della domanda, per le ragioni esposte circa la petizione testè riferita, vi propone la trasmissione agli archivi della Camera.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Ora avrei molte petizioni di Consigli comunali, e principalmente di amministrazioni di capoluoghi di circondario, colle quali si domanda o che le rispettive città siano dichiarate sedi dei licei che in virtù della legge del 15 novembre 1859 si devono istituire al principio del prossimo anno scolastico, od almeno la conservazione dei corsi di filosofia come esistono attualmente, perchè le città di cui si tratta ne sarebbero private, ove non fossero in esse stabiliti che ginnasi, nei quali, secondo la legge Casati, non ha luogo l'insegnamento della filosofia.

La Giunta sopra le petizioni, considerando che dalle cose dette nella tornata di ieri consta che la Commissione incaricata di riferire sopra alcune delle leggi riguardanti la riforma di quella del 15 novembre 1859, di cui è relatore l'onorevole Gualterio, proporrebbe un emendamento a questo riguardo, mercè del quale non avrebbero più scopo le petizioni, di cui io dovrei farvi la relazione, in quanto che con legge generale si soddisferebbe ai desiderii de' petenti, la Giunta, dico, vi propone che le petizioni di cui si tratta siano mandate alla Commissione testè accennata.

È vero che questa Commissione ha già presentata la sua relazione, ma niente impedisce che, o per iscritto, o verbalmente, quando si comincerà la discussione sopra la legge suddetta, si faccia un supplemento di relazione nel quale la Commissione dia il suo giudizio sopra le petizioni di cui si tratta.

Già la Camera parecchie volte ha seguito questo sistema. Ciò accadde segnatamente quando si discusse la famosa legge di soppressione di certi conventi, della quale era relatore Cadorna Carlo.

Propongo perciò che le accennate petizioni siano trasmesse alla Commissione che deve riferire sopra le leggi portanti modificazioni a quella del 15 novembre 1859.

(La Camera approva.)

Petizioni 6729 e 6737. La deputazione provinciale di Pavia e molti cittadini della stessa città, lamentando che, in forza della legge del 15 novembre 1859, il corso di filosofia e lettere debba aver luogo a Milano invece che a Pavia; riflettendo che ciò tornerà di grave danno alla città stessa per il minor numero de' professori e degli studenti, e che tornerà di danno maggiore all'insegnamento, per il mutuo soccorso che si danno le scienze fisiche e le morali, domandano che sia conservato nell'Università di Pavia il corso di filosofia e lettere.

La Commissione, sul riflesso che la legge 15 novembre 1859 deve andar soggetta a molte mutazioni e riforme, vi propone l'invio di questa petizione al ministro della pubblica istruzione.

MAMIANI, ministro per l'istruzione pubblica. Gradisco che mi sia mandata la petizione dei signori Pavesi.

Non penso, tale almeno è la mia opinione nel presente,

che sia buono privare la città di Milano di una parte notevole di studi universitari.

Rimarrebbe una cosa alquanto singolare, che una città capitale, stata sempre educatrice di eletti ingegni, non partecipasse quasi per nulla all'alta sfera dell'insegnamento; ma il testo medesimo della legge del 15 novembre non sembra escludere che le Università, e fra queste quella di Pavia, non possano avere un più che sufficiente insegnamento di lettere e di filosofia.

E veramente nell'ultimo capoverso dell'art. 52 si legge: « Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario sarà dato nei limiti di un acconcio sussidio agli studi delle diverse facoltà che vi sono istituite. »

Vero è che, in altro articolo della legge medesima, sembra che l'Università di Pavia, e le facoltà di lettere e di filosofia, traslate a Milano, debbano comporre un unico ente, se così posso chiamarlo.

Ad ogni modo, se la presente legge non darebbe chiaramente facoltà a fornire l'Università di Pavia di uno speciale insegnamento di alta filosofia e di alta letteratura, certamente il Ministero si propone di supplire a ciò nelle sostanziali modificazioni che va preparando alla legge del 15 novembre.

Di più, il Ministero ha pensato di compensare Pavia anche di quel meno che avrebbe nelle facoltà di lettere e di filosofia col farla sede, quando il Parlamento lo approvi a suo tempo, di un alto istituto magistrale, altrimenti chiamato scuola normale superiore.

Tanto mi occorreva solamente di avvertire.

MICHELINI G. B., relatore. Il dubbio dei petenti pavesi può essere stato originato dall'art. 70, il quale parla delle Università di Torino e di Pavia coll'Accademia di Milano. Sembra dunque che le cattedre assegnate all'Università di Pavia debbano ripartirsi coll'Accademia di Milano.

Ad ogni modo, non opponendosi il ministro della pubblica istruzione alle conclusioni da me proposte, ed interpretando egli la legge in modo favorevole ai Pavesi, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se non v'hanno opposizioni in contrario, sarà questa petizione inviata al ministro per l'istruzione pubblica.

(L'invio è approvato.)

CAVALLINI G., relatore. Petizione 6730. Il signor Giacomo Parodi, lombardo, era già luogotenente colonnello al servizio dell'Austria. Nel 1848 propugnò la causa dell'indipendenza italiana, e non avendo potuto evadersi, fu tosto dagli Austriaci arrestato, tradotto nelle carceri di Mantova, e dopo la sofferta prigionia non solo gli fu tolta la pensione, ma fu eziandio privato del grado di luogotenente colonnello, della decorazione e pensione della corona ferrea, ed in una parola fu, come egli dice, spogliato di tutto.

Osserva quindi che, a termini della legge 9 agosto 1859, ha dritto alla pensione a partire dal 1° luglio dello stesso anno, come la ebbero altri ufficiali lombardi che si trovavano in identica posizione, ma che invece non l'ebbe che dal 12 gennaio del 1860, e dopo la emanazione del regio decreto del 4 marzo 1860.

Chiede quindi gli arretrati della pensione di tenente colonnello dal 1° luglio a tutto dicembre 1859.

La vostra Commissione, senza entrare ad investigare se realmente altri ufficiali abbiano conseguita la pensione a partire dal 1° luglio 1859 anzichè dal 1° gennaio 1860, si è fatta a considerare che la legge del 9 agosto 1859 non concerne che gli impiegati civili privati del loro grado per cause poli-